

Direzione Tecnica
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 31 del 15 OTT. 2008

“Dotazione moduli M. 40 TELEEC/1 ed M. 40 D.L. al personale dei treni”

Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria nazionale

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 “Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 2043 del 10 giugno 2008, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ratifica il verbale n. 1 del 10 giugno 2008 redatto ai sensi dell'art. 1 della Convenzione del 21 maggio 2008 stipulata tra Ministero dei Trasporti, Agenzia e Gruppo FS;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione;

DELIBERA

Art. 1

Dotazione moduli M 40 TELEEC/1 sulle linee in telecomando

Sulle linee in telecomando il personale di condotta e il personale di accompagnamento dei treni, quando svolgono funzioni di agente treno, devono essere muniti dei moduli M. 40 TELEEC/1 da utilizzare sulle linee percorse dal treno sulle quali prestano servizio.

Art. 2

Dotazione moduli M 40 D.L. sulle linee a dirigenza locale

Sulle linee a Dirigenza Locale il personale di condotta e il personale di accompagnamento dei treni, quando svolgono funzioni di capotreno, devono essere muniti dei moduli M. 40 D.L. da utilizzare sulle linee percorse dal treno sulle quali prestano servizio.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 32.835.071.349,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 - R.E.N. 718567

Le presente disposizione è composta di n° 3 pagine





Art. 3

Composizione dei fascicoli ed utilizzo dei moduli

I moduli contenuti nei singoli fascicoli utilizzabili dal personale dei treni devono essere composti di due copie per esemplare. Una copia deve contenere gli spazi per il nome del DM/DCO e la firma del Macchinista, l'altra deve contenere in aggiunta lo spazio per la firma del Capotreno. La copia del macchinista deve essere allegata ai documenti in suo possesso e consegnata a termine corsa, l'altra deve rimanere parte del fascicolo e conservata come matrice. L'utilizzo dei moduli deve avvenire con le modalità di seguito specificate:

a) linee in telecomando

- quando l'agente treno è il macchinista, dopo la compilazione da parte di tale agente, deve risultare il nome del DM/DCO che ha notificato le prescrizioni e la firma del macchinista stesso, su entrambe le copie. Sulla copia matrice, lo spazio relativo alla firma del capotreno deve essere barrato;
- quando l'agente treno è il capotreno, dopo la compilazione del modulo da parte di tale agente e la consegna della copia al macchinista, sulla copia matrice deve risultare il nome del DM/DCO che ha notificato le prescrizioni, la firma del macchinista e la firma del capotreno;

b) linee a dirigenza locale

- la compilazione del modulo è a cura del capotreno che ne consegnerà copia al macchinista, sulla copia matrice deve comparire il nome del DM che ha notificato le prescrizioni, la firma del macchinista e la firma del capotreno.

Art. 4

Fornitura dei moduli M. 40 TELEC/1 ed. M 40 D.L. al personale dei treni

Le Imprese Ferroviarie restano incaricate di provvedere all'approvvigionamento e alla messa a disposizione dei moduli M.40 TELEC/1 ed M. 40 D.L. al dipendente personale dei treni, tenendo presente che:

- nei fascicoli possono essere previste tipologie diverse dei moduli, in relazione alle linee da percorrere;
- la quantità dei moduli per ciascun fascicolo e per tipologia di modulo deve essere determinata in considerazione del normale fabbisogno, tenendo presente eventuali, possibili casi di maggior impiego.

Art. 5

Presenza dei moduli ai segnali

Fino a nuovo avviso i moduli dovranno continuare ad essere presenti ai segnali lungo la linea e delle stazioni, nelle eventualità accidentale di mancata consegna o indisponibilità dei moduli stessi per essere utilizzati da parte del personale dei treni secondo le vigenti procedure.





Art. 6

Registrazione e custodia dei fascicoli

Le Imprese Ferroviarie devono garantire :

- l'uniformità dei moduli con quelli previsti dalla normativa per le diverse situazioni, registrando sul frontespizio dei fascicoli stessi tutti i dati dei moduli che ne fanno parte (quantità, tipologia, caratteristiche, ecc.);
- la registrazione e la tracciabilità dell'utilizzo dei fascicoli dei moduli di prescrizione, inserendo sul frontespizio, in modo appropriato e sicuro, la dicitura dell'Impresa e/o dell'impianto distributore, una sigla o un codice di tipo alfanumerico che identifichino univocamente il fascicolo e che ne impediscano l'alterazione o l'utilizzo improprio;
- la custodia e la consultazione dei fascicoli utilizzati con le relative matrici.

Art. 7

Entrata in vigore

La presente Disposizione entrerà in vigore alle 00,01 del 14 Dicembre 2008.

Giovanni Costa

